CAMERA DEI DEPUTATI N. 3457-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1996

(Relatore: **DEL TURCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 novembre 1995 (v. stampato Senato n. 1964)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(AGNELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(CORONAS)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MANCUSO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(FANTOZZI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(CARAVALE)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1995

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994

—

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3457 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1964), che viene allegata.

DEL TURCO, *Relatore*.

ALLEGATO

La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, firmata a Roma il 18 febbraio 1994, segna un importante sviluppo delle relazioni in materia sociale tra i due Paesi, in quanto la conclusione di un accordo che definisca in dettaglio le funzioni consolari si rivela opportuna e indispensabile in considerazione sia della consistenza della comunità marocchina residente in Italia, sia del crescente flusso di turisti italiani verso il Marocco.

L'insieme di questi fattori hanno suggerito alle due Parti di negoziare il presente accordo allo scopo di sviluppare le relazioni di amicizia esistenti tra i due Paesi, agevolando la protezione e la difesa dei loro cittadini nel territorio dell'altro Stato.

Come enunciato nelle premesse, le norme della presente Convenzione hanno carattere complementare rispetto a quelle della Convenzione di Vienna, le quali continueranno ad applicarsi a tutte le situazioni non contemplate dal nuovo accordo.

In tale contesto l'accordo, tralasciando la parte relativa alla istituzione degli Uffici consolari e alla consistenza e notificazione del personale addetto, passa direttamente a disciplinare le funzioni dei funzionari consolari, uniformandosi ad un modello ormai consolidato.

In particolare:

l'articolo 2 elenca i poteri di tali funzionari, nei confronti di cittadini dello Stato d'invio in materia di anagrafe (registrazione e censimento); di rilascio di passaporti e visti; di trasmissione di atti giudiziari e di esecuzione di rogatorie civili; di traduzione legalizzazione, certificazione di firme di qualsiasi atto o documento; di ricezione in forma notarile di atti e contratti; di ricezione in deposito di somme di danaro, documenti e oggetti; di formazione di atti di stato civile;

l'articolo 3 sancisce l'obbligo dello Stato di residenza di informare l'ufficio consolare dello Stato d'invio di ogni misura privativa della libertà personale dei cittadini di quest'ultimo, così come il diritto delle autorità del primo Stato di ricevere la trasmissione di ogni comunicazione indirizzata dalla persona detenuta al proprio console. Esso riconosce, inoltre, ai funzionari consolari di recarsi ad incontrare e di corrispondere con i cittadini arrestati o detenuti, pur nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali;

l'articolo 4 disciplina i poteri del funzionario consolare nei casi di decesso di un cittadino dello Stato d'invio, soprattutto con riferimento alle procedure relative all'apertura della successione, alle misure conservative e all'amministrazione dei beni caduti nell'eredità, alla ricezione e custodia di effetti personali e di somme appartenenti al *de cuius* non reclamati da altri;

gli articoli da 5 a 9 regolano le funzioni e i poteri dei consoli in materia di navigazione (diritto di visita alla nave dello Stato di invio

attraccata in un porto dello Stato di residenza, interrogatorio del comandante e dei membri dell'equipaggio, assistenza anche giudiziaria degli stessi, risoluzione delle controversie tra comandante e membri dell'equipaggio, provvedimenti di rimpatrio o ricovero in ospedale dei suddetti, ricezione di dichiarazioni e redazione di documenti relativi alla registrazione della nave, al rilascio di titoli di navigazione, al trasferimento di proprietà o all'iscrizione di ipoteche e di altri oneri sulla nave. Inoltre l'articolo 7 stabilisce limiti rigorosi alle competenze delle autorità dello Stato di residenza in materia di amministrazione interna della nave e di procedimenti giudiziari per fatti commessi a bordo della stessa.

Infine l'articolo 13 dispone che l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui sarà stata effettuata l'ultima delle due notifiche dell'avvenuto adempimento delle formalità richieste dagli ordinamenti interni di ambedue le Parti.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.